


**CORONAVIRUS
ALERT**

24/7



Supporto business 24/7 durante la pandemia del coronavirus

Contenzioso – funzionamento dei tribunali in stato di pericolo epidemico

L'epidemia di coronavirus COVID-19 ha un impatto significativo sul funzionamento della giustizia e sull'andamento dei procedimenti giudiziari. Di seguito presentiamo alcune questioni rilevanti, con la precisazione che le informazioni diventano rapidamente non attuali a causa del continuo evolversi della situazione. Si prega di notare che le decisioni sull'emergenza di solito sono state prese dai presidenti di tribunale - finora non sono state adottate soluzioni a livello centrale.

Cancellazione delle udienze

Tutte le questioni relative all'organizzazione delle attività giudiziarie rientrano nelle competenze dei presidenti di tribunale, pertanto la decisione relativa alle limitazioni delle attività sono diverse a seconda del tribunale considerato. Nella stragrande maggioranza delle corti, le udienze sono state annullate fino alla fine di marzo, ad eccezione dei termini fissati per la pubblicazione delle sentenze e delle questioni di natura particolarmente urgente di diritto penale e di famiglia.

Le informazioni sulle misure e sulle restrizioni adottate sono pubblicate sul sito internet di ogni tribunale (bollettino di informazione pubblica).

Le decisioni organizzative assunte più frequentemente – oltre alla cancellazione delle udienze – comprendono:

- la limitazione degli orari di cancelleria, degli uffici del servizio clienti e delle sale di lettura per l'accesso agli atti;
- la chiusura delle casse del tribunale;
- la limitazione dell'accesso al tribunale ai richiedenti e controllo della temperatura corporea dei visitatori.

Influenza della pandemia sui termini giudiziari

Al momento non ci sono disposizioni speciali che hanno sospeso il corso dei termini giudiziari. È possibile richiedere solo una proroga del termine fissato dal tribunale oppure richiedere secondo le regole generali la remissione dei termini per assenza di colpa (articoli 168 e 169 del codice di procedura civile - entro una settimana dal momento cessa l'impedimento). **Si rammenta che attualmente la decisione di modificare un termine o di concedere la remissione, nel caso concreto, è di competenza del tribunale e richiede una specifica decisione del giudice.**

Nel caso in cui il tribunale, presso il quale è pendente una causa, cessi qualsiasi attività a causa di forza maggiore (ad es. tribunale messo in quarantena), tutte le procedure di quel tribunale saranno sospese per legge (articolo 173 del codice di procedura civile). Di conseguenza, anche tutti i termini saranno sospesi. Il Ministro della Giustizia ha già annunciato un emendamento alla legge speciale del 2 marzo 2020 sulle misure relative alla prevenzione e al contrasto del COVID-19, che regolerà, tra le altre cose, le questioni relative ai termini processuali e sostanziali, così come le procedure da seguire in caso di messa in quarantena di un tribunale.

A causa delle limitazioni degli orari degli uffici postali, in alcuni tribunali, i presidenti hanno emesso circolari interne, al fine di limitare l'invio della posta, che in molti casi comporta l'inizio della decorrenza del termine. Quanto sopra avvantaggia le parti vincolate dalla scadenza, ma, nei fatti, comporta la sospensione delle attività dei tribunali anche al di fuori delle udienze – notifica di decreti ingiuntivi, sentenze e motivazioni.

Impatto della pandemia sui termini di prescrizione

Per la sospensione dei termini è necessario che a causa di forza maggiore "i diritti non possono essere fatti valere" (articolo 121, paragrafo 4, del codice civile). Non si può riconoscere inequivocabilmente che attualmente sussiste tale condizione, perché in relazione al pericolo di infezione da coronavirus COVID-19, solo le udienze (esclusi i casi urgenti) sono state rinviate d'ufficio e il funzionamento dei tribunali non è completamente sospeso. Di conseguenza, non è deducibile con sicurezza il mancato decorso dei termini di prescrizione.

Invio degli scritti processuali mediante mezzi di telecomunicazione

In base alle normative vigenti, la possibilità di deposito telematico di scritti processuali è molto limitata (praticamente solo per procedimenti elettronici scritti). La giurisprudenza, tuttavia, prevede la possibilità di depositare scritti processuali (inclusi reclami) con mezzi elettronici, a patto di integrare con il deposito dell'originale munito di firma (delibera della Corte suprema del 23 maggio 2012, III CZP 9/12).

Sfortunatamente, in quell'occasione la Corte Suprema ha ritenuto che la data di deposito dello scritto depositato telematicamente non coincideva con la data di consegna alla casella mail del tribunale, ma una data molto incerta: **quella dell'iscrizione da parte della cancelleria nei registri del tribunale.** A causa delle possibili restrizioni delle attività di cancelleria, la parte, pertanto, non avrebbe alcuna certezza sulla data di deposito, il che comporterebbe rischi procedurali significativi.

Raccomandazioni:

- 1) **verificare le informazioni aggiornate sui siti internet dei tribunali** in merito alle restrizioni adottate dai presidenti di tribunale e alla possibile esclusione delle attività del tribunale (con conseguente sospensione di tutti i procedimenti e sospensione dei termini d'ufficio);
- 2) **aggiornarsi sugli annunciati emendamenti alla legge del 2 marzo 2020**, relativa alla prevenzione e al contrasto del COVID-19, con i quali dovrebbe disciplinarsi il decorso dei termini;

- 3) in caso di impossibilità all'esecuzione dell'attività processuale nei termini (ad esempio a causa della quarantena), **documentare le difficoltà** (con certificati, ecc.) e rivolgersi al tribunale per **la modifica del termine** (prima della scadenza del termine) o per **la remissione in termini** (entro una settimana dalla fine della causa di impossibilità);
- 4) **in casi urgenti** (è impossibile presentare l'atto in originale), depositare lo scritto processuale **via mail** con anticipo, per dar modo alla cancelleria di stampare e protocollare prima della scadenza del termine.

Siamo a Vostra disposizione



Józef Palinka

Partner | Co-direttore team processuale

E: jozef.palinka@dzp.pl



Paweł Lewandowski

Partner | Co-direttore team processuale

E: pawel.lewandowski@dzp.pl



Paweł Paradowski

Partner | team processuale

E: pawel.paradowski@dzp.pl